C O M U N E D I D O L O
Città Metropolitana di Venezia
✉ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/04/2022

OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO- TARIP" APPROVATO CON D.C.C. N. 51 DEL 29/10/2018 E SS.MM.II.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele Mario Bergamin
Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Gianluigi Naletto
Documento sottoscritto con firma digitale

[ ] Immediatamente eseguibile

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, previo avviso scritto n. 10487 del 22/04/2022.

Sul presente provvedimento risultano presenti:

			Pres.	Ass.
1	**NALETTO GIANLUIGI**	Sindaco	X	
2	**NARDO CRISTINA**	Consigliere	X	
3	**BELLOMO MATTEO**	Consigliere	X	
4	**DITTADI MATTEO**	Consigliere	X	
5	**BERGO VALENTINA**	Consigliere	X	
6	**IULIANO CHIARA**	Consigliere	X	
7	**MASCHERA GIORGIA**	Consigliere	X	
8	**ZABOTTO MARCO**	Consigliere	X	
9	**ZUIN MARINA**	Consigliere	X	
10	**BONELLO ANTONIO**	Consigliere	X	
11	**BETTIN VALENTINA**	Consigliere		X
12	**PIROLA ALBERTO**	Consigliere	X	
13	**DEI ROSSI FABIO**	Consigliere	X	
14	**CARRARO PAOLO**	Consigliere	X	
15	**ZAPPATERRA GIULIA**	Consigliere	X	
16	**ZEN EMILIO**	Consigliere	X	
17	**VAZZOLER CARLOTTA**	Consigliere		X
TOTALE			15	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Raffaele Mario Bergamin.
All'inizio dei lavori il dr. GIANLUIGI NALETTO nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all'ufficio di scrutatori i Signori: ZABOTTO MARCO, ZUIN MARINA, CARRARO PAOLO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO- TARIP" APPROVATO CON D.C.C. N. 51 DEL 29/10/2018 E SS.MM.II.

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delleesigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi;

DATO ATTO che ai sensi dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m. i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO il comma 668 della legge 27/12/2013, n. 147 che prevede "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*. La tariffa corrispettiva è applicata eriscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

RICHIAMATA integralmente la delibera di Consiglio Comunale Comunale n. 26 del 29 maggio 2018, avente per oggetto "RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI – MODALITÀ DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" CON TARIFFAZIONE PUNTUALE" in cui è stato dato atto:

1. il servizio pubblico locale di igiene urbana è gestito nel Comune di Dolo secondo il modello *dell'in house providing*, attraverso Veritas S.p.A., società a capitale interamente pubblico, costituita mediante aggregazione di alcune preesistenti sociatà (VESTA S.p.A., ACM S.p.A.; ASP S.p.A.), tutte con intero capitale degli Enti Locali, a suo tempo istituite ed operanti ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della L. 142/1990;
2. con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11/2007 e n. 60/2007 questo Ente ha disposto la partecipazione a Veritas S.p.A., quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
3. la convenzione intercomunale di cui sopra è stata sottoscritta il 27/06/2008;
4. il Contratto di Servizio stipulato in data 16/07/1999 tra il Comune di Dolo e la Ser.T.A. (ora Veritas S.p.A.), ai sensi dell'art. 4 dello stesso, andava a scadenza il 31/12/2015;
5. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2013, in attuazione dell'art. 34, comma 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012, si è confermato il modello di gestione dei servizi pubblici locali in "house providing", prevedendo che le gestioni allora espletate a mezzo di Veritas S.p.a. proseguissero fino al 26 giugno 2038, con durata pertanto trentennale a far data dalla stipula dell'anzidetta convenzione intercomunale ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO:

- che il Comune di Dolo ha istituito, con decorrenza 2019, in sostituzione della TARI la tariffa rifiuti puntuale con natura corrispettiva, a totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica di cui al progetto proposto dal gestore Veritas spa, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 2019
- che con la delibera di C.C. n. 51 del 29/10/2018 è stato approvato il *"Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP* in adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.;

RICHIAMATA integralmente la delibera del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 14 del 21/12/2021 di cui si riportano alcune parti del testo che costituiscono la premessa per l'adozione del presente atto deliberativo:
"Richiamati:

- ……omissis
  la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e), che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza;
- *la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia" (Convenzione), sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012);*
- *l'art.9, comma 2 lett. j della Convenzione che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine alla determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;*
- *la delibera di Assemblea di Bacino n. 14 del 19 dicembre 2019 con cui si è ritenuto necessario consentire maggiore flessibilità, rispetto a quanto precedentemente previsto dalla Delibera dell'Assemblea del Bacino n. 10/2016, nell'assumere il parere vincolante da parte delle Amministrazioni Comunali al piano tariffario in approvazione, pertanto il parere non deve essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale, e può essere espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario;*

Posto in evidenza**:**

- *il ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della Legge 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha previsto che dall'anno 2020 i PEF rifiuti siano elaborati secondo le nuove metodologie: MTR-1 per gli esercizi 2020 e 2021, MTR-2 per il periodo 2022-2025;*

Considerato

- *che 17 Comuni del Bacino Venezia (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, Mirano, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo), tutti serviti dal gestore Veritas S.p.A., hanno adottato la tariffa a corrispettivo (TARIP) per il finanziamento dei costi del servizio rifiuti, ai sensi del predetto art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;*
- *che il Comitato di Bacino del 12 ottobre 2018 ha assunto l'Atto di indirizzo n. 5/2018 al fine di condividere lo Schema di Regolamento per i Comuni in regime TARIP in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 20.04.2017, successivamente aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 dal gestore Veritas S.p.A. in coordinamento con il Consiglio di Bacino e in relazione al regolamento dei rifiuti urbani;*

Richiamata

- *la nota n.1060/2021 del 12 novembre 2021 con cui il Direttore del Consiglio di Bacino, a seguito di condivisione in Comitato di Bacino, comunica ai Comuni:*
- *vista la Delibera ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif che definisce i criteri di riconoscimento*

dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025,
adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- *considerato che per avere efficacia dal 1° gennaio 2022, il PEF e le relative tariffe TARI e TARIP devono essere approvati entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L.296/2016, ossia entro il 31.12.2021;*
- *considerato altresì che la predisposizione dei dati e della articolata relazione di accompagnamento da parte di Gestori e Comuni ai sensi del nuovo MTR-2, nonché la successiva complessa istruttoria di validazione da parte del Consiglio di Bacino potrebbe necessitare di tempi tecnici più lunghi rispetto a quanto ad oggi concesso;*

di applicare quanto previsto al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016 ultimo capoverso, ovvero di prorogare le tariffe 2021 per l'esercizio 2022, salvo proroghe normative che cambino il quadro di riferimento.

Considerato

- *l'opportunità di avviare un percorso di omogeneizzazione dei "valori minimi" tariffati per i Comuni in regime TARIP, da concludersi nel quadriennio 2022-25;*
- *che per i Comuni di Dolo e Mirano, in gestione Veritas S.p.A., sono stati approfonditi i primi esiti delle misurazioni dei conferimenti del RUR e del verde, ed è stato condiviso con i comuni ed il gestore che, per mancanza di registrazione di sufficienti dati a regime, visto il particolare periodo emergenziale degli ultimi 2 anni a causa dell'epidemia da COVID-19 e le novità della metodologia Arera, anche con riguardo alla valutazione del numero minimo di conferimenti e relative tariffe,* ***è necessario proseguire con la modalità transitoria di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo anche per l'anno 2022 secondo le modalità previste dall'art. 48 del Regolamento tariffario del Comune di Dolo e dall'art. 48 del Regolamento tariffario del Comune di Mirano****, aprendo un tavolo di confronto nel 2022 per definire un percorso graduale di omogenizzazione dei minimi e simulare l'applicazione delle tariffe con l'MTR-2, allo stato attuale non rilevabile;*

  omissis"

DATO ATTO che a seguito delle premesse sopra indicate l'Assemblea di Bacino ha deliberato pertanto:

1. di prorogare per tutti i Comuni in TARIP le tariffe 2021 per l'esercizio 2022, salvo proroghe normative che cambino il quadro di riferimento;
2. di proseguire per 'anno 2022 per i Comuni di Dolo e Mirano con la modalità transitoria dell'applicazione della TARIP corrispettiva per mancanza di sufficienti dati a regime per l'applicazione dei "minimi" e della tariffazione puntuale a regime;

ATTESO che si rende necessario, per le motivazioni sopra indicate il recepimento nel regolamento comunale di applicazione della TARIP della prosecuzione del regime transitorio per l'anno 2022 con la modifica dell'art **48, comma 1 - Prima applicazione e disposizioni transitorie**;

RITENUTO di procedere con decorrenza 01/01/2022, alla modifica del regolamento "Tariffa a corrispettivo TARIP" come evidenziato **nell'allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che non è necessaria la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del ministero delle finanze prevista dall'art.15 bis del D.L. 34 del 2019 per le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, in quanto la TARIP è una tariffa, ha natura corrispettiva e non tributaria come precisato anche nella Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dai revisori dei conti di cui al verbale n. 78 del 06/04/2022;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21/04/2022;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI MODIFICARE** il Regolamento "Tariffa a Corrispettivo TARIP" approvato con delibera di C.C. 51 del 29/10/2018 e ss.mm.ii. come evidenziato **nell'allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **DI DARE ATTO** che le modifiche del regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Il Presidente apre il dibattito;

Preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire sul punto, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti n. 15
Votanti n. 15
Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "MODIFICA DEL "REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO- TARIP" APPROVATO CON D.C.C. N. 51 DEL 29/10/2018 E SS.MM.II.", così come presentata.

Nota di redazione:
Si dà atto che durante la discussione del punto, per un disguido tecnico, non si è proceduto alla registrazione della presentazione della proposta.

MODIFICA AL REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP DEL COMUNE DI DOLO
Allegato "A"

TESTO VIGENTE

Art. 48 Prima applicazione e disposizioni transitorie 1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione ,la determinazione della tariffa variabile, per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l'applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR e/o il Verde di tutte le utenze , determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.

TESTO MODIFICATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2022

Art. 48 Prima applicazione e disposizioni transitorie 1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione ,la determinazione della tariffa variabile, **per gli anni 2021 e 2022**, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l'applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR e/o il Verde di tutte le utenze , determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.